



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n. 727 del 01/08/2017

Registro particolare n. 727 del 01/08/2017

Prot.n. 6899 del 01/08/2017

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PARZIALE EDIFICIO IN FRAZIONE COLLEFRATTE IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO N.24 P.LLA N.321-322-323

IL SINDACO

PREMESSO che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

CONSIDERATO che:

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

VISTI:

- l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la nota della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 concernente l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G.T.S.) presso i Centri di coordinamento regionali;
- la nota n. 3 del 18-09-2016, emessa dal soggetto attuatore VV.F., nella quale vengono indicati i tipi d'interventi e le procedure da adottare;
- la nota DICOMAC prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento del GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";
- la circolare del C.C.R. – Regione Marche 664930 datata 23-09-2016 con la quale vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno ed indicati i criteri in cui è necessario avviati;
- la nota del soggetto attuatore prot. E n.49617 del 24/09/2016 ad oggetto "Sisma centro Italia 2016. Procedure per il funzionamento dei GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";
- che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
- il co. 2 art. 3 dell'O.D.P.C. 389 del 28-08-2016 che testualmente recita "per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati,

all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione". Atteso inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e al fine quindi di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada;

- l'OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l'OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l'OCDPC n.393 del 13/09/2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20-01-2017 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10-02-2017 che ha prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno i territori medesimi;

RILEVATO che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

DATO ATTO che il fabbricato sito in Montegallo (AP), Frazione Collefratte, foglio 24 particelle 321-322-323 è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S. numero C.C.R. 0204 scheda 004 del 11/07/2017, appositamente redatta dai Tecnici incaricati e dai Vigili del fuoco della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato dall'evento dalla quale si rileva:

- *"Visto le gravi condizioni di dissesto si indicano i seguenti presidi riferiti esclusivamente alla particella 322, demolizione parziale dei fronti interessati dalla lesione continua passante dal piano strada al tetto e al forno e della scala e del corpo aggiunto. Mirata progettazione provvederà a mirare a più contezza le porzioni di muratura da demolire e a garantire la staticità del restante corpo di fabbrica. Dovranno rimanere in sito ed opportunamente accatastati tutti gli elementi lapidei di pregio con particolare riferimento ad alcune formelle sagomate, cornici delle finestre, piedritti e portali al momento del parziale smontaggio si rende necessaria la presenza del Mibact" (all. C e C/2);*

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante il transennamento e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino;

VISTA l'ODPC 389 del 28 -08-2016 art. 3 co. 2 che testualmente recita *"Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 388 del 26-08-2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. 42 del 22-01-2004 artt. 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione."*

ATTESO che:

- l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada Comunale;
- esiste un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica dovuto all'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale dell'edificio;
- al sopralluogo in cui è stata redatta la richiamata scheda di valutazione G.T.S. era presente un funzionario del Mi.B.A.C.T.;

VISTO che:

- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, Regione Marche 25 del 23-01-2017, è stato approvato il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie;
- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, della Regione Marche 94 del 09-02-2017, è stato individuato il soggetto gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti a causa del sisma 2016, ed approvato lo schema di contratto e disciplinare tecnico con affidamento alla società Picenambiente spa.

VISTO che:

- il D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 dispone, all'art. 7 comma 2, prevede che l'attività di raccolta e di trasporto dei materiali provenienti da crolli e demolizioni insistenti su suolo privato viene effettuata solo a seguito di manifestato consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;
- la negazione alla rimozione delle macerie da parte dei privati deve avvenire entro 15 giorni dalla notificazione della comunicazione della rimozione;

VISTO doversi procedere, nel caso di specie, alla notificazione ed alla comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017, si procederà analogamente per la rimozione, trattamento e trasporto di macerie provenienti da crolli e demolizioni di cui all'art.28 L. 229/2016 e art. 7 D. L. 8/2017;

CONSIDERATO pertanto che potrà essere dato avvio alle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza;

PRESO ATTO che:

- l'intervento è eseguibile dai VV.FF., come evidenziato nella suddetta scheda di valutazione;
- il Dipartimento Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico del Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco, ha disposto a far data dal 12/06/2017 il rientro di tutte le risorse straordinarie del VVF ancora presenti sullo scenario del sisma, fatte salve le attività già programmate ed in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt.7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n.388 del 26/08/2016;

TENUTO conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTI:

- il D.L. n. 285/1992;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

VISTO l'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”*;

ORDINA

- 1) la demolizione parziale d'ufficio del fabbricato sopra descritto secondo le indicazioni riportate nella scheda di valutazione G.T.S. e/o comunque in funzione della finalità della presente ordinanza, senza spesa alcuna a carico degli interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità, dell'immobile sito in Montegallo (AP), frazione Collefratte foglio 24 particelle 321-322-323 di proprietà:
 - CHERUBINI GIOVANNI nato a MONTEMONACO (AP) il 05/10/1951 – CHRGNN51R05F570Q – residente a Roma (RM) in Via Aurelia n. 325 PL NA PI SS;
 - CHERUBINI MARINO nato a TERAMO (TE) il 15/12/1964 – CHRMRN64T15L103O – residente a Loreto (AN) in Via Trieste n. 10;
 - CHERUBINI GIOVANNI nato a MONTEGALLO (AP) il 28/04/1936 – CHRGNN36D28F516E – residente a Roma (RM) in Via Sesto Calende n. 30;
 - CHERUBINI MARIO nato a MONTEGALLO (AP) il 07/04/1949 – CHRMR49D07F516M – residente a Roma (RM) in Via Sesto Calende n. 34;
 - CHERUBINI MARTA nata a MONTEGALLO (AP) il 22/02/1940 – CHRMR40B62F516J – residente a Rieti (RI) in Via S. Francesca S. Carbinì n. 1/D Int 2;
 - CHERUBINI RITA nata a MONTEGALLO (AP) il 02/05/1937 – CHRRTI37E42F516V – residente a Riano (RM) in Via Stazzo Quadro n. 42;
 - CHERUBINI SANTINA nata a MONTEGALLO (AP) il 02/11/1938 – CHRSTN38S42F516F – residente a Porta San Giorgio (FM) in Viale delle Regioni n. 15;
- 2) all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura:
 - a) Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da demolire, corredato da fotografie e da una relazione tecnica che indichi e precisi se del caso le singole parti di edificio da demolire;

- b) Convocazione tempestiva del proprietario sul luogo della demolizione, per l'assistenza alla redazione del verbale stesso e alla conseguente attività di demolizione;
- c) In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni, e la immediata conseguente demolizione;
- 3) Al soggetto gestore del servizio di raccolta Picenambiente s.p.a. l'avvio delle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza;
- 4) Al Comando di Polizia Municipale notificazione della presente Ordinanza.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 90 del 07-08-1991 quale responsabile del procedimento l'arch. Stefano Lo Parco dell'ufficio tecnico comunale, contattabile al n. 0736-8012.62 int. 425, e che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - ai soggetti sopra identificati;
 - al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
 - alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
 - al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
 - alla stazione dei Carabinieri di Montegallo (AP)
 - alla Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica.

Dalla Casa Comunale, li 01/08/2017

IL SINDACO
Sergio Fabiani

